



Ordine del Giorno del 25/2/2008

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 2

Deliberazione n° 17 del 25.2.2008

OGGETTO DELLA PROPOSTA

CONTROVERSIA ARBITRALE TRA QUIKON s.r.l. ED AMAT s.p.a.: PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL 31/01/2008.

Il Direttore generale riferisce che:

- in data 1.3.2006 è stato sottoscritto con la società QUIKON s.r.l. un contratto di durata annuale (All. 1) con il quale l'AMAT affidava alla predetta società:
 - a. la gestione degli spazi pubblicitari esterni ed interni degli autobus aziendali con riconoscimento in favore dell'azienda di un canone di € 800,00/ anno per autobus, da determinare mensilmente in relazione al numero di autobus giornalmente in uscita;
 - b. la fornitura da parte di Quikon di una serie di servizi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei relativi oneri a carico AMAT;
- a seguito di una serie di inadempienze contrattuali emerse a carico della società Quikon, l'azienda con nota prot. 15225/DA del 12/10/2006 (All. 2) provvedeva a comunicare la risoluzione anticipata del contratto, cui faceva seguito, anche, la notifica della disdetta dello stesso avvenuta con nota prot. 17746/DA del 24/11/2006 (All. 3);
- la società Quikon contestava la predetta risoluzione anticipata, cui faceva seguito un'ampia corrispondenza tra le parti in merito alla consistenza del rapporto debiti/crediti consolidatosi nel corso della durata contrattuale;
- al fine di veder riconosciute le proprie pretese, la soc. Quikon con istanza del 06/07/2007 (All. 4) promossa tramite i propri legali Avv.ti Buonfrate e Leogrande, chiedeva alla Corte Arbitrale Europea Delegazione Italiana – Sezione Puglia l'avvio di procedimento arbitrale, inoltrando la relativa "domanda" con la quale richiedeva:
 - la restituzione della somma di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto all'AMAT relativamente al precedente contratto;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento;

- della somma di € 142.011,80 a ristoro delle gravi inadempienze contrattuali;
 - della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni per il discredito commerciale arrecato;
 - della somma di € 9.600,00 a titolo di prezzo dei telai installati sugli autobus;
- la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo di tutte le somme richieste;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di arbitrato e legali, oltre quelle degli onorari di arbitrato e legali;
- l'AMAT in data 25.7.2007, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Roberto Barberio, produceva la risposta alla domanda di arbitrato (All. 5) chiedendone l'integrale rigetto poiché infondata ed inammissibile;
- le parti di comune accordo designavano quale arbitro unico l'Avv. Dario Lupo di Taranto, che ha tenuto una prima seduta in data 24/01/2008 (verbale All. 6) ed una seconda in data 31/01/2008 (verbale All. 7);
- nel corso della riunione del giorno 24/01/2008 l'Arbitro proponeva una transazione finalizzata a chiudere il contenzioso tra le parti, consistente nel riconoscimento in favore della Quikon della somma di € 36.000,00 oltre IVA, se dovuta, spese legali integralmente compensate tra le parti, oltre spese di arbitrato. Questa ipotesi di accordo era subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT;
- nella successiva seduta arbitrale del 31/01/2008 l'AMAT s.p.a., rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Cosimo Rochira, espressamente delegato dal Presidente (All. 8), manifestava la disponibilità a definire la controversia sulla base del riconoscimento in favore della Quikon s.r.l. dell'importo di € 32.000,00, ferme le altre condizioni (verbale All. 7);
- con nota del 05/02/2008 assunta al prot. 2500 (All. 9) il legale aziendale, Avv. Roberto Barberio, rendeva noto:
- che l'accordo conciliativo sottoscritto in data 31.1.2008 era stato formalizzato nei termini stabiliti dalla delega del Presidente in favore del Dott. Rochira, la cui efficacia era subordinata alla ratifica del C.d.A.;
 - che la proposta conciliativa, ulteriormente migliorata rispetto a quella inizialmente avanzata dall'Arbitro (€ 32.000,00 contro € 36.000,00) è rapportata ai rischi che la stessa consente di prevenire;
 - la condivisibilità della scelta conciliativa nella misura adottata, pur in presenza di una pretesa della controparte spropositata, poiché la stessa, in quanto contenuta, è in grado di contrapporsi a taluni rischi incontrollabili nella loro incidenza negativa (ricostruzioni testimoniali favorevoli alla controparte, risultanze del libro matricola assicurazioni sui bus effettivamente circolanti, telai applicati sui bus, ecc...);
 - l'esiguità delle spese di funzionamento dell'arbitrato e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, condizioni irripetibili in caso di prosecuzione dell'arbitrato.

f.to Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati in narrativa;



- vista l'ipotesi conciliativa del 31/01/2008 stilata dinanzi all'Arbitro Avv. Dario Lupo;
- visti gli atti inerenti la controversia;
- ritenuto opportuno non aderire alla proposta transitiva descritta (cfr. All. 7);
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non ratificare l'accordo conciliativo relativo alla controversia pendente dinanzi alla Corte Arbitrale Europea promossa dalla soc. QUIKON s.r.l., formalizzato in data 31/12/2008 dinanzi all'Arbitro designato Avv. Dario Lupo.

N° 17 del Registro

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n° 17 del **25.02.2008**

O G G E T T O

CONTROVERSIA ARBITRALE TRA QUIKON s.r.l. ED AMAT s.p.a.: PRESA D'ATTO E DETERMINAZIONI IN MERITO ALLA PROPOSTA DI CONCILIAZIONE DEL 31/01/2008.

L'anno duemilaotto, il giorno 25 (venticinque) del mese di Febbraio, alle ore 13.30, in Taranto e nella sede della Società, si è riunito in seduta ordinaria il Consiglio di Amministrazione nelle persone dei Signori:

- | | | |
|------------------|------------------|-----------------|
| 1) Ing. Giuseppe | CASATELLO | Presidente |
| 2) Dott. Vito | SANTORO | Vice Presidente |
| 3) Avv. Giulio | PICARO | Componente |

Svolge le funzioni di Segretario del Consiglio l'Ing. Giovanni Matichecchia – Direttore Generale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara valida e aperta la seduta.

Il Direttore generale riferisce che:

- in data 1.3.2006 è stato sottoscritto con la società QUIKON s.r.l. un contratto di durata annuale (**All. 1**) con il quale l'AMAT affidava alla predetta società:
 - a. la gestione degli spazi pubblicitari esterni ed interni degli autobus aziendali con riconoscimento in favore dell'azienda di un canone di € 800,00/ anno per autobus, da determinare mensilmente in relazione al numero di autobus giornalmente in uscita;
 - b. la fornitura da parte di Quikon di una serie di servizi con l'indicazione, per ognuno di essi, dei relativi oneri a carico AMAT;
- a seguito di una serie di inadempienze contrattuali emerse a carico della società Quikon, l'azienda con nota prot. 15225/DA del 12/10/2006 (**All. 2**) provvedeva a comunicare la risoluzione anticipata del contratto, cui faceva seguito, anche, la notifica della disdetta dello stesso avvenuta con nota prot. 17746/DA del 24/11/2006 (**All. 3**);
- la società Quikon contestava la predetta risoluzione anticipata, cui faceva seguito un'ampia corrispondenza tra le parti in merito alla consistenza del rapporto debiti/crediti consolidatosi nel corso della durata contrattuale;
- al fine di veder riconosciute le proprie pretese, la soc. Quikon con istanza del 06/07/2007 (**All. 4**) promossa tramite i propri legali Avv.ti Buonfrate e Leogrande, chiedeva alla Corte Arbitrale Europea Delegazione Italiana – Sezione Puglia l'avvio di procedimento arbitrale, inoltrando la relativa "domanda" con la quale richiedeva:
 - la restituzione della somma di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto all'AMAT relativamente al precedente contratto;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento:
 - della somma di € 142.011,80 a ristoro delle gravi inadempienze contrattuali;
 - della somma di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni per il discredito commerciale arrecato;
 - della somma di € 9.600,00 a titolo di prezzo dei telai installati sugli autobus;
 - la maggiorazione degli interessi legali e della rivalutazione monetaria fino al soddisfo di tutte le somme richieste;
 - la condanna dell'AMAT al pagamento delle spese di arbitrato e legali, oltre quelle degli onorari di arbitrato e legali;
- l'AMAT in data 25.7.2007, tramite il proprio legale di fiducia Avv. Roberto Barberio, produceva la risposta alla domanda di arbitrato (**All. 5**) chiedendone l'integrale rigetto poiché infondata ed inammissibile;
- le parti di comune accordo designavano quale arbitro unico l'Avv. Dario Lupo di Taranto, che ha tenuto una prima seduta in data 24/01/2008 (**verbale All. 6**) ed una seconda in data 31/01/2008 (**verbale All. 7**);
- nel corso della riunione del giorno 24/01/2008 l'Arbitro proponeva una transazione finalizzata a chiudere il contenzioso tra le parti, consistente nel riconoscimento in favore della Quikon della somma di € 36.000,00 oltre IVA, se dovuta, spese legali integralmente compensate tra le parti, oltre spese di arbitrato. Questa ipotesi di accordo era subordinata alla ratifica da parte del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT;

- nella successiva seduta arbitrale del 31/01/2008 l'AMAT s.p.a., rappresentata dal Direttore Tecnico Dott. Cosimo Rochira, espressamente delegato dal Presidente (**All. 8**), manifestava la disponibilità a definire la controversia sulla base del riconoscimento in favore della Quikon s.r.l. dell'importo di € 32.000,00, ferme le altre condizioni (**verbale All. 7**);
- con nota del 05/02/2008 assunta al prot. 2500 (**All. 9**) il legale aziendale, Avv. Roberto Barberio, rendeva noto:
- che l'accordo conciliativo sottoscritto in data 31.1.2008 era stato formalizzato nei termini stabiliti dalla delega del Presidente in favore del Dott. Rochira, la cui efficacia era subordinata alla ratifica del C.d.A.;
 - che la proposta conciliativa, ulteriormente migliorata rispetto a quella inizialmente avanzata dall'Arbitro (€ 32.000,00 contro € 36.000,00) è rapportata ai rischi che la stessa consente di prevenire;
 - la condivisibilità della scelta conciliativa nella misura adottata, pur in presenza di una pretesa della controparte spropositata, poiché la stessa, in quanto contenuta, è in grado di contrapporsi a taluni rischi incontrollabili nella loro incidenza negativa (ricostruzioni testimoniali favorevoli alla controparte, risultanze del libro matricola assicurazioni sui bus effettivamente circolanti, telai applicati sui bus, ecc...);
 - l'esiguità delle spese di funzionamento dell'arbitrato e la compensazione delle spese di giudizio tra le parti, condizioni irripetibili in caso di prosecuzione dell'arbitrato.

f.to Il Direttore Generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti richiamati in narrativa;
- vista l'ipotesi conciliativa del 31/01/2008 stilata dinanzi all'Arbitro Avv. Dario Lupo;
- visti gli atti inerenti la controversia;
- ritenuto opportuno non aderire alla proposta transitiva descritta (**cfr. All. 7**);
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile

a voti unanimi, resi nelle forme di legge

DELIBERA

- 1) Di non ratificare l'accordo conciliativo relativo alla controversia pendente dinanzi alla Corte Arbitrale Europea promossa dalla soc. QUIKON s.r.l., formalizzato in data 31/12/2008 dinanzi all'Arbitro designato Avv. Dario Lupo.

firmato: **IL DIRETTORE GENERALE**
Ing. Giovanni Matichecchia

firmato: **IL PRESIDENTE**
Ing. Giuseppe Casatello

2006

SCRITTURA PRIVATA

ALL. 1

Le parti,

da un lato, la **soc. QUIKON srl**, con sede in Taranto, via De Cesare,
71 - 74100 Taranto P.Iva 02309300735 in persona del suo
amministratore unico e legale rappresentante pro-tempore sig.
Maurizio Pappolla nato a Taranto il 20/05/1963

E

dall' altro, l'**AMAT SpA** con sede in Taranto, via Cesare Battisti 657
(CF 00146330733 e P.Iva 00146330733) in persona del Presidente e
legale rappresentante pro-tempore sig. Enzo Manco.

PREMESSO CHE

L'AMAT S.p.A. ha la persistente esigenza di

1. promuovere e tener viva la propria immagine di azienda di
trasporto urbano, nonché di sensibilizzare la cittadinanza
all'utilizzo dei trasporti pubblici, attraverso l'utilizzo
combinato dei diversi media (televisione, stampa, internet,
affissioni etc.), nonché di consolidare i risultati sin qui
raggiunti sia direttamente (*aumento dell'uso del mezzo*), sia
indirettamente (*richiesta del mezzo da parte del mercato
pubblicitario*).
2. ottimizzare il sistema di rilevamento e resoconto degli spazi
pubblicitari disponibili per la vendita;
3. affermare e consolidare i nuovi mezzi pubblicitari sin qui
sperimentati (*libricino orari, biglietti, spazi pubblicitari*

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

mezzi idrovie)

Tanto premesso,

confidando nelle già sperimentate capacità tecnico-operative della soc. QuiKon srl di realizzare quanto in premessa, l'Amat SpA conferisce alla stessa Quikon s.r.l., che accetta, l'incarico di operare alle seguenti

CONDIZIONI

a) La premessa ha valore pattizio e costituisce parte integrante del presente contratto;

b) L'incarico conferito ha per oggetto e contempla i compiti indicativamente elencati qui di seguito da ritenersi esclusivo presupposto per il conseguimento, da parte della Quikon, degli spazi di cui al punto c):

* curare l'immagine coordinata di essa AMAT S.p.A. riguardante la comunicazione e promozione attraverso i diversi media, televisione, stampa, internet, affissioni, gadget, eventi di spettacolo;

** realizzare le campagne pubblicitarie nelle modalità e tempi previamente concordate con la Presidenza dell' AMAT S.p.A.;

*** progettare e realizzare un sistema software e hardware di rilevamento delle entrate e uscite dei mezzi circolanti, con l'elaborazione del relativo resoconto in tempo reale delle pianificazioni pubblicitarie per il cliente finale e del rapporto riguardante il calcolo del canone pubblicitario tra AMAT S.p.A. e

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Interdipendenza SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANICO)

Quikon S.r.l. come specificato nell'allegato 1

**** assecondare e migliorare la percezione del mercato del veicolo pubblicitario, mercé campagne a beneficio di aziende e commercianti.

***** consolidare i nuovi mezzi pubblicitari *libricino orari, biglietti, spazi pubblicitari mezzi idrovie*, studiare nuove forme pubblicitarie finalizzate al miglior utilizzo dei mezzi e all'ampliamento del mercato cui le stesse sono suscettibili di essere rivolte.

c) In funzione dello svolgimento delle attività elencate sub b), l'AMAT concede in esclusiva alla Quikon s.r.l. l'uso degli spazi pubblicitari esterni ed interni degli autobus, adibiti al servizio urbano anche in funzione delle forme pubblicitarie che saranno progressivamente studiate e proposte nel tempo dalla medesima Quikon s.r.l.

d) Gli spazi in questione sono concessi dietro pagamento di un corrispettivo annuo di € 800,00 che la Quikon è tenuta a corrispondere, sul presupposto della effettiva circolazione del mezzo di trasporto unitariamente considerato e del suo previo inserimento nella lista dei mezzi disponibili (allegato 2).

e) Gli introiti economici lordi che dovessero provenire dall'utilizzazione di spazi pubblicitari aventi natura e modalità di fruizione (*spazi pubblicitari libricino orari, ecc.*) previamente assentiti dall'Amat saranno ripartiti in ragione del 40% in favore

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Inter-
com. (ENZO)

dell'AMAT S.p.A. e del 60% in favore della Quikon S.r.l. che, nello specifico, resta onerata di tutti i costi di commercializzazione del prodotto. Eventuali soluzioni di differente contenuto dovranno essere preventivamente concordate per iscritto dalle parti.

f) La Quikon effettuerà il pagamento del corrispettivo convenuto alla lettera d) per l'uso degli spazi pubblicitari di ciascun autobus in quattro soluzioni trimestrali posticipate di € 200,00 cadauna da erogarsi all'Amat il giorno 15 dei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento. Il tutto per ciascun automezzo inserito nell'allegato 2, realmente circolante e sulla base del rapporto prodotto dal sistema di rilevamento come specificato nell'allegato 1, per un valore presunto annuo sulla base dei mezzi resi disponibili nell'allegato 1 di € 106.400,00 escluso iva. In difetto di tempestivo pagamento, anche di un solo rateo, l'Amat è facultata ad avvalersi della risoluzione di diritto del contratto.

g) Il presente contratto, in attesa del maturare dei tempi e delle condizioni per la indizione di apposita gara di evidenza pubblica, avrà la durata di un anno a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente atto - contestualmente alla quale gli spazi pubblicitari verranno posti nella materiale disponibilità della Quikon s.r.l. e s'intenderà rinnovato, di volta in volta, per la durata di un anno in mancanza di disdetta da comunicarsi per iscritto, entro e non oltre 90 giorni prima della scadenza convenzionale o rinnovata. L'accordo è esclusivo sia per le attuali forme pubblicitarie, che per le eventuali nuove forme pubblicitarie da effettuarsi sugli automezzi,

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

allo stato, non disciplinate nel presente accordo. Eventuali nuove proposte della Quikon s.r.l. potranno avere attuazione esclusivamente in presenza di specifico consenso dell'Amat e dovranno costituire oggetto di un nuovo contratto.

h) A garanzia degli impegni contrattuali assunti dalla Quikon, resterà disponibile, a beneficio dell'Amat, la somma di € 9.300,00 oltre iva già a suo tempo versata, per la medesima finalità, in occasione del precedente contratto. La predetta somma non sarà fruttifera di interessi e sarà recuperata alla conclusione del contratto.

i) La Quikon s.r.l. ha facoltà di servirsi di agenzie nazionali e locali per la vendita degli spazi pubblicitari, cedendo tutti o parte degli spazi.

l) La Quikon s.r.l. si impegna a ricercare nuove forme pubblicitarie al fine di migliorare l'utilizzo dei mezzi di quibus.

m) AMAT S.p.A. si impegna a: 1) elaborare e controllare il rapporto degli autobus circolanti sulla base della rilevazione elettronica dei mezzi circolanti come descritto nell'allegato 1.

2) comunicare tempestivamente le radiazioni e le immissioni in servizio di nuovi mezzi; 3) a mantenere puliti gli spazi pubblicitari al fine di renderli costantemente visibili, provvedendo alla periodica pulizia dell'automezzo considerato. In difetto, a tale incombenza provvederà la stessa Quikon s.r.l. che fatturerà il costo sostenuto ai fini del rimborso da operarsi a cura dell' AMAT S.p.A. Prima di provvedere alla pulizia la Quikon, tuttavia, dovrà comunicare per

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto S.p.A.
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

iscritto all' AMAT SpA l'intendimento di sostituirsi ad essa.

n) Non sono compresi nel presente accordo i costi strutturali derivanti da utilizzo di nuove modalità proposte dalla Quikon s.r.l. la cui determinazione avverrà esclusivamente in base ad apposito accordo scritto delle parti.

o) Incombe a carico della Quikon s.r.l. l'affissione sugli autobus degli spazi pubblicitari.

p) L'AMAT S.p.A. riserva a sé le postazioni da adibire alle comunicazioni dirette agli utenti in base a scelte previamente concordate con la Quikon s.r.l. Tali spazi saranno gestiti autonomamente, al di fuori di ogni influenza pubblicitaria di tipo commerciale.

q) Gli incaricati della Quikon s.r.l. potranno accedere all'interno del deposito-officina dell'AMAT S.p.A. per la posa in opera e manutenzione dei cartelli pubblicitari senza intralciare il normale svolgimento del servizio o causare il fermo degli autobus, previa comunicazione all'azienda e al deposito dei nomi alla vigilanza.

r) L'AMAT S.p.A. non è responsabile della custodia degli impianti installati sui mezzi, per cui la Quikon s.r.l. nulla potrà rivendicare nei confronti della stessa per eventuali furti.

s) Nella ipotesi in cui le superfici pubblicitarie dovessero risultare irreversibilmente danneggiate a seguito di sinistri stradali e si imponesse la sostituzione dei pannelli, l'Amat assumerà a proprio carico il costo di ristampa degli stessi, sin da ora pattuito nella

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

misura di euro 85,00 a metro quadrato, stampa e manodopera di installazione compresi.

t) Tasse, tributi, inerenti e conseguenti, di qualsiasi specie, gravanti sulla pubblicità saranno a carico della Quikon s.r.l., la quale solleva l' Azienda da ogni responsabilità in caso di contestazioni che dovessero insorgere a qualunque titolo e per qualsiasi motivo da parte delle Autorità competenti; eventuali danni derivanti da quanto specificato saranno detratti dal deposito cauzionale (garanzia) che andrà immediatamente ripristinato nella sua integrità.

u) Tutti i costi e gli oneri relativi agli impianti pubblicitari sono a carico della Quikon s.r.l.

v) I servizi proposti ed accettati dall'AMAT S.P.A., allegato 3, potranno essere modificati di comune accordo o a seguito di richiesta specifica da parte dell'AMAT S.P.A. eccezion fatta per il sistema di rilevamento che rimane parte essenziale dell'accordo da realizzare entro 60 giorni dalla stipula del presente contratto.

Qualora il cambiamento richiesto dovesse riguardare spazi pubblicitari già acquisiti o creatività realizzata sarà riconosciuto dall'AMAT S.p.A. il relativo costo facendo riferimento al listino dell'A.I.P.A (Associazione Italiana Creativi Comunicazione Visiva) a cui sarà applicato uno sconto incondizionato del 30%..

z) Nel periodo di installazione del sistema di rilevamento delle uscite degli autobus rimarrà valido il sistema di conteggi usato finora nel precedente contratto.

Azienda per la Mobilità
nell'Area di Intermodalità
IL PRESIDENTE
(LENZO MANCO)

aa) I servizi non contemplati nell' allegato 3 saranno conteggiati sulla base di costo indicato nel listino dell'A.I.P.A. (Associazione Italiana Creativi Comunicazione Visiva), a cui sarà applicato uno sconto incondizionato del 30%.

bb) La Quikon s.r.l. è tenuta a rispondere dei danni che gli impianti pubblicitari dovessero arrecare alle persone o cose sollevando l'AMAT S.p.A. da qualsiasi responsabilità; per quanto innanzi, dovrà stipulare e mantener ferma apposita polizza assicurativa R.C. o di terzi per danni e infortuni a terzi o al personale AMAT S.P.A. per tutto il periodo di durata del presente contratto. L'inadempimento sul punto sarà sanzionato dalla risoluzione di diritto del contratto di cui l'Amat potrà avvalersi.

cc) Tutte le spese contrattuali e dipendenti sono a carico della Quikon s.r.l..

dd) La registrazione del presente contratto soggetto ad iva, graverà ad esclusivo carico della Quikon srl.

ee Fanno parte integrante del presente contratto i seguenti documenti:

Allegato 1 Sistema di rilevamento movimentazione autobus/pubblicità; Allegato 2 Lista mezzi disponibili; Allegato 3 Servizi forniti dalla Quikon S.r.l.

ff Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione o

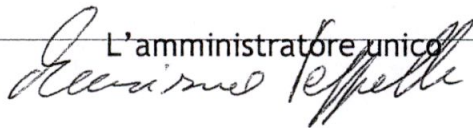
Azienda per le Mobilità
nell'Area di Iaratic SPA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

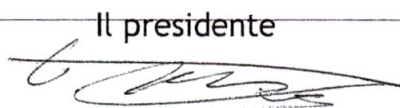
risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Milano, v.le Cassiodoro 3) in vigore alla data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. La procedura avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro nominato dalla sezione Puglia della Corte Arbitrale Europea (TA - C.so Italia 254)

Taranto, li 01 MAR. 2006

Quikon s.r.l.

AMAT S.p.A.

L'amministratore unico


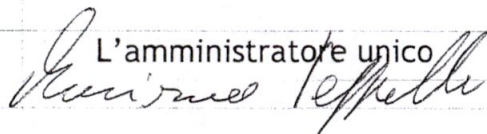
Il presidente


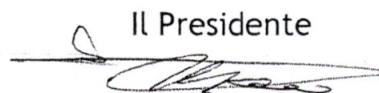
Per accettazione specifica ai sensi degli articoli 1341 e 1342 c.c. delle precedenti clausole f) e bb) clausola risolutiva espressa, m3) (esecuzione specifica), ff) clausola compromissoria)

 Taranto, li 01 MAR. 2006

Quikon s.r.l.

AMAT S.p.A.

L'amministratore unico


Il Presidente


Azienda per la Mobilità
nell'Area di Taranto SpA
IL PRESIDENTE
(ENZO MANCO)

Prot. n° 15225 DATaranto, lì 12/10/2006

Spett.le
QUIKON s.r.l.
Via De Cesare, 71
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A.R.**OGGETTO: Risoluzione anticipata del Contratto stipulato in data 01/03/2006.** 

In riferimento alla scrittura privata stipulata in data 01/03/2006 tra l'AMAT S.p.A. e Società, si rileva quanto segue:

- Con nota raccomandata inviata in data 07/09/2006, prot. n° 13337/DA, veniva richiesto a codesta Società il pagamento della somma di € 28'552,16, pari al saldo tra le fatture emesse dall'AMAT e le prestazioni effettuate da codesta Società liquidabili, come dettagliatamente elencate nella medesima missiva. Detto debito era già interamente scaduto data 15/07/2006, come previsto dal punto f) del contratto. Tale nota è purtroppo rimasta priva di alcun riscontro, né vi ha fatto seguito alcuna rimessa in favore della scrivente Società.
- A fronte dell'obbligo, posto a carico della Quikon s.r.l. dal punto bb) del richiamato contratto, di stipulare, per il periodo di validità del contratto, un'idonea polizza assicurativa per la copertura degli eventuali danni a terzi provocati dagli impianti pubblici, non risulta alla scrivente Società che detto impegno sia mai stato onorato.
- Il punto v) del contratto sopra citato prevede che la realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti degli automezzi nel deposito aziendale sarebbe dovuta avvenire entro (60) sessanta giorni dalla data di stipula del contratto stesso, secondo le caratteristiche indicate nell'Allegato 1) al contratto. Contrariamente a quanto concordato, ad oggi non risulta essere stata neppure avviata la realizzazione di tale sistema di rilevazione.

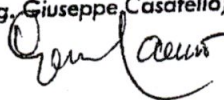
Essendo state queste obbligazioni ritenute essenziali, al momento della stipula del contratto, tali da aver previsto ai punti f) e bb) e v) del contratto (specificamente accettati a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile) che l'inadempimento di ciascuna di esse costituisse clausola risolutiva espressa, **la scrivente Società comunica, a tutti**

gli effetti di legge, di avvalersi della clausola risolutiva espressa, a norma dell'art. 1456 del codice civile, dichiarando l'avvenuta risoluzione del contratto stipulato in data 01/03/2006.

Si chiede, inoltre, nuovamente il pagamento di quanto dovuto, maggiorato degli interessi dovuti a norma della legge 231/02, alla scrivente Società entro il termine di 7 giorni a far data dalla presente, preavvertendo che, in difetto, si procederà a norma di legge, con aggravio di ulteriori interessi e spese legali.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)



ALL. 3



Prot. n° 177hb DA

Taranto, lì 24/11/2006

Spett.le
QUIKON s.r.l.
Via De Cesare, 71
74100 - TARANTO

RACCOMANDATA A.R.

(17/12/2007 =>
conclusione
anticipata)

OGGETTO: Disdetta contratto stipulato in data 1° marzo 2006.

Vogliate prender nota della presente disdetta che l'AMAT S.p.A., ad ogni effetto, Vi comunica affinché il contratto stipulato il 1° marzo 2006 non risulti prorogato oltre la data di scadenza in esso convenuta.

Tutto ciò impregiudicati i motivi di risoluzione già invocati.

In considerazione di ciò, vorrete predisporre le opportune misure per uniformarVi alla volontà in tal senso manifestata.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Ing. Giuseppe Casatello)

ORIGINAL

per l'AMAT S.p.A.

Corte Arbitrale Europea Delegazione Italiana- Sezione Puglia

N. Cron. 12116

DOMANDA DI ARBITRATO

E CONTESTUALE INVITO A DESIGNARE L' ARBITRO UNICO

Per la società **Quikon s.r.l.**, con sede in Taranto alla Via De Cesare n. 71, in persona del suo rappresentante *pro tempore*, sig. Maurizio Pappolla, (P. IVA.: 02309300735), elettivamente domiciliata in Taranto presso lo studio degli avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande, dai quali viene rappresentata e difesa, giusta mandato in calce al presente atto (istante)

contro

la società **Amat - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto S.p.A.**, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione, *pro tempore* (resistente)

premesso che

A) (Sui crediti derivanti dal contratto dell'1 aprile 2003)

1 - con scrittura privata dell'1 aprile 2003 l'**Amat S.p.A** (di seguito per brevità anche solo AMAT) concedeva in esclusiva alla **Quikon s.r.l.** (di seguito per brevità anche solo QUIKON), che accettava, la locazione degli spazi pubblicitari esterni e interni degli autobus e contestualmente conferiva alla stessa società l'incarico di realizzare la campagna pubblicitaria e tutta una serie di servizi elencati nell'allegato 1 (cfr doc 1). Le parti si impegnavano a fatturare reciprocamente i rispettivi crediti per le relative prestazioni contrattuali e estinguere gli stessi attraverso compensazione, salvo conguaglio. In particolare le parti convenivano che <<il quantum della locazione pubblicitaria è correlato alla effettiva circolazione dei mezzi...(da verificare, ndr) in base al libro matricola per l'assicurazione RC da dove si evincerà l'effettivo utilizzo degli spazi dei bus circolanti>> (cfr artt. 1 e 7 del contratto).

1.1 - Senonchè, accadeva che il libro matricola per l'assicurazione RC conteneva anche l'elenco dei bus non circolanti. Ciò comportava un maggiore indebito esborso da parte della Quikon di circa euro 30.000,00, salvo diversa determinazione, nel periodo compreso tra il 2003 e il 2005. Tanto veniva lamentato e contestato più volte dalla Quikon all' Amat, da ultimo con la missiva del 12 dicembre 2006 ricevuta in pari data dalla stessa Azienda (doc 2), rimasta tuttavia priva di riscontro. Sussiste pertanto il diritto della Quikon a richiedere e ottenere la restituzione delle maggiori somme corrisposte a titolo di ripetizione di indebito, gradatamente a titolo di ingiustificato arricchimento.

B) (Sui crediti derivanti, dipendenti e collegati (d)al contratto dell'1 marzo 2006)

2 - Il sopra ricordato rapporto contrattuale veniva rinnovato tra le medesime parti - salvo alcune integrazioni e modifiche - con scrittura privata dell'1 marzo 2006. Con detta scrittura l'**Amat** **oltre a** locare alla Quikon gli spazi pubblicitari esterni e interni degli autobus **aziendali**, conferiva alla stessa l'incarico di svolgere tutta una serie di attività e prestazioni specificamente elencate sub lettera b) del medesimo contratto e nei richiamati allegati. Si trattava, in particolare, di attività e prestazioni finalizzate a curare l'immagine coordinata della medesima azienda di trasporti, a realizzare per la stessa campagne pubblicitarie, pubblicitari, con le modalità e gli obiettivi meglio specificati in contratto (cfr doc 3).

- In funzione dello svolgimento delle attività elencate sotto il richiamato punto b), l'AMAT concedeva in esclusiva alla QUIKON l'uso degli spazi pubblicitari esterni e interni degli autobus adibiti al servizio urbano, dietro il pagamento di un corrispettivo annuo di € 800,00, giusta le previsioni delle lettere c) e d) del medesimo contratto.

2.1.- Le parti concordavano che il contratto avesse la durata di un anno; periodo da rinnovarsi in mancanza di disdetta scritta da comunicarsi 90 giorni prima della scadenza convenzionale.

2.2- Nel corso del rapporto l'AMAT in maniera inspiegabile dichiarava risolto il contratto *inter partes* con missiva inviata in data 12.10.2006, confermandola con le successive note a sua firma di cui infra.

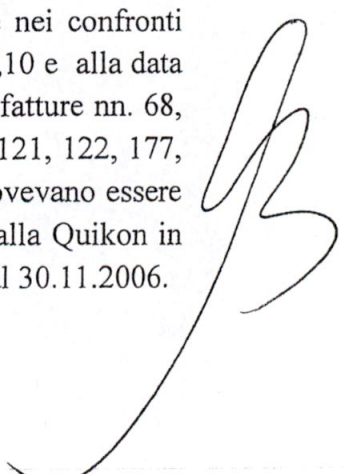
- La QUIKON contestava la pretesa risoluzione e chiedeva l'esatto adempimento del contratto.

2.3.- Segnatamente, nel corso del rapporto insorgevano tra le parti contestazioni in ordine all'ammontare dei reciproci crediti contrattuali e quindi in ordine alla compensazione delle partite debitorie e creditorie già liquide ed esigibili, in ordine alla esigibilità dei rispettivi crediti e in ordine all'adempimento di talune obbligazioni contrattuali: tanto risulta dalle missive a firma dell'AMAT del 30 agosto 2006, 7 settembre 2006, sfociate nella lettera citata del 12 ottobre 2006 con la quale veniva dichiarato risolto il contratto e successive del 2 novembre 2006 e 8 novembre 2006 (cfr. allegati 1, 2, 3,4 e 5); nonché dalle missive a firma della QUIKON, recanti le risposte e le contestazioni agli addebiti mossi, rispondeva e contestava con le missive del 20 ottobre 2006, 9 novembre 2006 e 8 novembre 2006 (cfr. allegati 6, 7 e 8).

3.- La Quikon in particolare con la lettera del 20 ottobre 2006: (a) chiariva che, contrariamente a quanto sostenuto dall'AMAT con la nota del 07.09.2006, richiamata nella successiva missiva del 12.10.2006, il saldo tra le fatture emesse dall'AMAT e le prestazioni effettuate dalla Quikon, risultava a credito di quest'ultima, per un importo, fatte le dovute compensazioni, non inferiore ad € 3.847,84, invitando, per l'effetto, l'AMAT al pagamento della stessa con la

maggiorazione degli interessi ultralegali ex D.Lgs. n. 231/02; (b) respingeva le accuse di inadempimento di talune obbligazioni contrattuali e con particolare riferimento all'obbligo di stipulare idonea polizza assicurativa, ricordava di aver adempiuto esattamente allo stesso attraverso la sottoscrizione della polizza emessa dalla Previdente Assicurazioni S.p.A. in data 30.04.2004 e valevole fino al 30.04.2007, che allegava alla missiva per memoria dell'AMAT; (c) con riguardo, infine, al sistema di rilevamento dei transiti degli automezzi nel deposito aziendale, rilevava che la realizzazione dello stesso era stata rinviata, su richiesta della medesima Azienda, per consentire la creazione di un sistema integrato articolato e che il sistema previsto dal contratto era stato comunque sostituito da altro che ha consentito di fare le medesime rilevazioni, come peraltro risultante dalla nota della AMAT del 30.08.2006 (prot. 12982/UA).

3.1- Con la successiva missiva del 9 novembre 2006, nel riscontrare e contestare la precedente nota a firma AMAT, la QUIKON: (a) in primo luogo specificava quali fossero le modalità e i criteri della contabilizzazione del dare-avere secondo le previsioni contrattuali. In forza di queste ultime, assunto come base di partenza il primo trimestre di fatturazione del nuovo contratto, e cioè quello di marzo-aprile-maggio 2006, il primo canone contrattuale sarebbe scaduto alla data del 15.06.2006, ossia dopo quindici giorni dalla maturazione del primo trimestre; conseguentemente il secondo canone sarebbe venuto a maturazione decorsi quindici giorni dalla scadenza del secondo trimestre e cioè al 15.09.2006: pertanto, solo a questa data (all'epoca dello scambio delle missive in oggetto, ancora lontana, l'ammontare dei corrispettivi dovuti dalla Quikon avrebbe potuto essere (se fondato l'an e il quantum) pari ad € 40.784,02; (b) quanto alle fatture n. V- 20/06 e V- 21/06, <<con scadenza a vista>>, la QUIKON contestava l'an ed il *quantum* atteso che: la somma portata dalla prima era il frutto di una determinazione unilaterale del numero degli autobus oggetto dell'attività pubblicitaria; la seconda fattura recava, invece, un credito non ancora esigibile, posto che riguardava il terzo trimestre (comprendente settembre, ottobre e novembre 2006) che, per quanto detto, sarebbe maturato soltanto il prossimo 15 dicembre 2006. Pertanto, poiché le fatture in questione non potevano essere emesse, in quanto relative a crediti inesistenti e/o inesigibili, la QUIKON, provvedeva a restituire le stesse in allegato alla missiva del 9 novembre 2006; (c) per contro, la Quikon evidenziava di avere nei confronti dell'AMAT un credito pari, fino a tutto settembre 2006, ad € 52.777,10 e alla data della missiva (9.11.2006) pari ad € 101.799,49 (tanto in forza della fatture nn. 68, 84, 144, 71, 72, 73, 74, 78, 100, 101, 104, 105, 165, 124, 123, 120, 121, 122, 177, 137 e 139 del 2006 – docc. sub lett A-Z). A tale somma, inoltre, dovevano essere sommati i crediti rinvenienti da tutte le altre prestazioni effettuate dalla Quikon in favore dell'Amat, solo per ragioni di cortesia, fatturate con scadenza al 30.11.2006.



3.2- Con la chiosa di quest'ultima lettera, il legale della QUIKON, stigmatizzato il comportamento illegittimo e contrario ai criteri di buona fede e correttezza contrattuale dell'Amat (che aveva pretestuosamente eccepito un presunto inadempimento della Quikon, al solo fine di far valere una altrettanto illegittima risoluzione contrattuale), faceva notare che tale comportamento arrecava gravi danni alla Quikon (posto che alla stessa era stato impedito di accedere in Azienda in violazione degli accordi contrattuali, così non consentendole di far fronte agli impegni assunti con i clienti committenti la pubblicità sugli autobus) e che l'unica parte gravemente inadempiente in ordine alle obbligazioni contrattuali era la stessa Azienda. Per l'effetto invitava l'AMAT, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali, a consentire alla Quikon di accedere in Azienda, per far fronte a tutti gli impegni contrattuali assunti e a provvedere al pagamento del saldo sopra indicato, con la maggiorazione degli interessi ultralegali come previsto dalla normativa speciale in materia di ritardi nelle transazioni commerciali ex D.Lgs. n. 231/02.

4- Al fine di evitare l'insorgere di controversie giudiziali o arbitrali, le parti intavolavano trattative per la transazione definita della lite e per la contestuale ricognizione dei rapporti dare e avere.

4.1 Dopo innumerevoli incontri, estenuanti trattative, scambio di fax e di bozze di testi transattivi, l'AMAT, in maniera ingiustificata recedeva dalle trattative. Nessun effetto sortivano gli inviti rivolti all'Azienda affinché si procedesse alla firma dell'accordo transattivo.

5 - In questo quadro, a causa del predetto comportamento anticontrattuale dell'AMAT, accadeva che l'attività della QUIKON, strettamente connessa al rapporto con l'Azienda di trasporti municipale, rimaneva paralizzata, sia perché quest'ultima aveva dichiarato inopinatamente risolto il contratto *inter partes* dell'1 marzo 2006, sia perché la medesima Azienda aveva impedito l'accesso alla QUIKON e ai suoi operatori presso i locali aziendali, sia in quanto l'AMAT aveva diffuso sul mercato la voce secondo la quale il contratto di promozione pubblicitaria con la QUIKON si sarebbe risolto per colpa di quest'ultima. Senza dire dell'ulteriore congelamento dell'attività aziendale della QUIKON avutasi nel corso delle trattative finalizzate alla transazione, dalle quali, come accennato, l'AMAT recedeva in maniera ingiustificata e senza alcun preavviso.

5.1- Da un lato, quindi, la QUIKON è ancora creditrice delle somme maturate per l'attività prevista nel contratto *inter partes* dell'1 marzo 2006, nella misura che sarà meglio specificata di seguito. Dall'altro la stessa società, odierna istante, a causa del grave inadempimento contrattuale dell'AMAT, della rottura ingiustificata delle trattative e dell'illecito comportamento finalizzato al discredito commerciale della stessa QUIKON, ha diritto al risarcimento di tutti i danni conseguenti.

rispettivamente dovuti a titolo di responsabilità contrattuale, precontrattuale e extracontrattuale, nella misura che sarà specificata di seguito.

6- Inoltre, altra questione collegata al contratto dell'1 marzo 2006 è quella riguardante il pagamento del prezzo dei telai di proprietà QUIKON, applicati sugli autobus dell'AMAT e utilizzati per la pubblicità del predetto contratto. Detti telai sono stati <<acquisiti>> da quest'ultima e persino dedotti nel bando della gara (fissata per il 12.04.2007) per l'aggiudicazione degli spazi pubblicitari sugli autobus aziendali (cfr. doc. 9). La QUIKON ha invitato e diffidato l'AMAT al pagamento del corrispondente prezzo pari ad euro 8.000,00 oltre IVA, con lettera a firma dell'Avvocato Angelo Buonfrate del 19.06.2007 (cfr. doc. 10). Ma neanche questa richiesta ha avuto alcun riscontro positivo.

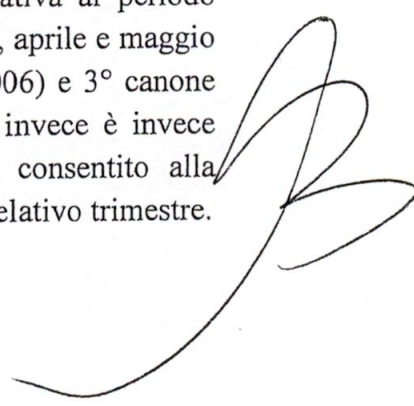
Tanto premesso in fatto, si osserva quanto segue in punto di

diritto

- A) Sussiste il diritto della Quikon alla restituzione delle maggiori somme pagate in dipendenza del contratto dell'1 aprile 2003 a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento**
- B) Sussiste il diritto della QUIKON a percepire la maggiori somme per le quali è creditrice per le prestazioni svolte in favore dell'AMAT, in forza del contratto dell'1 marzo 2006.**

Segnatamente, per tutte le attività e prestazioni svolte dalla QUIKON fino a tutto il **31 dicembre 2006** in favore dell'AMAT, in forza delle obbligazioni assunte dalla prima con il contratto *inter partes* (clausola sub lettera b), l'AMAT è tenuta a corrispondere alla QUIKON per gli anni 2003 (euro 45.007,20) 2004 (euro 36.015,78) 2005 (euro 120.392,50) e 2006 (euro 114.978,13) IVA **la complessiva somma di € 316.393,61**, risultante dalle fatture nn. 68, 84, 144, 71, 72, 73, 74, 78, 100, 101, 104, 105, 120, 121, 122, 123, 124, 136,137, 139, 140, 142, 143, 145, 165 e 177 del 2006.

In forza del contratto dell'1 marzo 2006, a sua volta la QUIKON è tenuta a corrispondere all'AMAT, fino al 31.1.2006, la complessiva somma di **€ 304.361,31**. Si tratta più esattamente di una somma relativa al periodo 2003-2006, comprensiva del 1° canone trimestrale (marzo, aprile e maggio 2006) e 2° canone trimestrale (giugno, luglio e agosto 2006) e 3° canone trimestrale (settembre, ottobre e novembre 2006). Nulla invece è invece dovuto per il 4° canone, posto che l'AMAT non ha consentito alla QUIKON di svolgere le prestazioni contrattuali durante il relativo trimestre.



Per quanto innanzi, fatte le dovute compensazioni, ne consegue che la QUIKON è creditrice dell'AMAT della somma di Euro 12.011,80, quale differenza tra i due crediti reciproci, oltre interessi e danno da svalutazione.

C) Sussiste altresì il diritto della QUIKON al risarcimento dei danni conseguenti il grave inadempimento contrattuale, il grave comportamento anticontrattuale e la ingiustificata rottura delle trattative finalizzate alla transazione.

1. Per quanto sopra detto la Quikon, a causa della dichiarazione di pretesa intervenuta risoluzione a firma dell'Amat e della contestuale imposizione del divieto di accedere presso i locali aziendali, ha subito gravi danni, in quanto non ha potuto dare esecuzione ai contratti di pubblicità già raccolti, che contemplavano la affissione sugli autobus aziendali ai fini pubblicitari nel periodo ottobre-dicembre 2006: si tratta di contratti per un importo di circa Euro 51.000,00, con riguardo ad alcuni dei quali i clienti avevano già corrisposto l'acconto e ora minacciano azioni legali per il recupero dello stesso e il risarcimento dei danni; con riguardo agli altri contratti, poiché la Quikon aveva più volte rinviato la data di inizio delle affissioni, altri clienti non hanno corrisposto alcun acconto e hanno esercitato il recesso dagli stessi. A causa del grave inadempimento e del comportamento anticontrattuale della Amat, la QUIKON, oltre a subire ingenti danni sotto il profilo del danno emergente, per un importo quantificabile in EURO 20.000,00 e del lucro cessante, per un importo quantificabile in Euro 30.000,00, ha subito, come evidente, gravi danni alla propria immagine aziendale, per un importo quantificabile in Euro 40.000,00.
2. Vi sono poi i danni derivanti dalla perdita di altre occasioni commerciali da parte della QuiKon. Questa, sempre a causa della incertezza creata dall'Amat con il suo comportamento anticontrattuale, non ha potuto infatti acquisire nuovi contratti per realizzare la pubblicità in favore di terzi sugli autobus in questione, relativamente al primo trimestre 2007. Tenuto conto che nel corrispondente periodo dell'anno precedente, e cioè nel primo trimestre del 2006, la Quikon aveva raccolto contratti per un importo di circa Euro 30.000,00, è possibile ritenere che quest'ultimo sia l'importo dei contratti pubblicitari persi. Con la conseguenza che il danno da lucro cessante per i contratti persi può esser quantificato in Euro 20.000,00.
3. Sussiste poi il danno da <<discredito commerciale>> sempre provocato dalla AMAT attraverso la diffusione sul mercato di notizie inveritiere nei confronti della QUIKON. E' successo infatti che durante il periodo

ottobre-dicembre 2006, alcuni promotori della QUIKON non riuscivano a stipulare contratti di pubblicità sui mezzi AMAT, in quanto i clienti contattati asserivano di aver saputo dall'Azienda municipale che oramai la QUIKON non aveva più la concessione degli spazi pubblicitari in questione. Tale voce di danno si può quantificare in Euro 40.000,00, salvo diversa valutazione.

4. Vi è infine il danno da rottura ingiustificata delle trattative per la transazione quantificabile in € 20.000,00 salvo diversa determinazione.

D) Sussiste infine il diritto al pagamento del prezzo dei telai, applicati sui mezzi aziendali, e <<acquistati>> dall'AMAT, per un importo di € 8.000,00, oltre IVA, per un importo complessivo di Euro 9.600,00.

E) Sulla clausola compromissoria.

Sia il contratto portato dalla scrittura privata dell'1 aprile 2003, che quello portato dalla scrittura dell'1 marzo 2006, recano rispettivamente, il primo sotto il n. 27 e il secondo sotto le lettere ff), una clausola per arbitrato amministrato rituale, del seguente identico letterale tenore: *<<Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi in conformità al regolamento rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (Milano, v.le Cassiodoro 3) in vigore alla data del ricorso in arbitrato; che le parti espressamente dichiarano di conoscere e accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. La procedura avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro nominato dalla Sezione Puglia della Corte Arbitrale Europea (TA - C.so Italia 254)>>.*

Per quanto innanzi, considerato che i due contratti costituiscono uno la rinnovazione dell'altro, salvo alcune integrazioni e modifiche, che comunque gli stessi sono collegati, che tuttavia sussistono evidenti ragioni di connessione soggettiva e oggettiva e di economia procedimentale, considerata la presenza di una identica convenzione di arbitrato in entrambi i contratti, poiché la QUIKON ha intenzione di promuovere il procedimento arbitrale per domandare la condanna dell'AMAT alla restituzione delle maggiori somme pagate a titolo di ripetizione di indebito o di ingiustificato arricchimento in dipendenza del contratto dell'1 aprile 2003, nonché al pagamento dei crediti contrattuali e al risarcimento dei danni conseguenti l'inadempimento contrattuale, il comportamento anticontrattuale, il discredito commerciale in

dipendenza del contratto dell'1 marzo 2006, oltre il risarcimento dei danni da rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla transazione, collegata al predetto contratto dell'1 marzo 2006, e il rimborso del prezzo dei telai, con il presente atto la medesima QUIKON come in atti rappresentata e difesa,

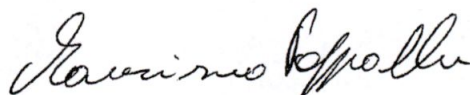
dichiara

all'AMAT che intendere promuovere il procedimento arbitrale, come in effetti oggi lo promuove con la notifica della presente domanda arbitrale e per quanto le spetta, ai sensi delle richiamate clausole compromissorie, visto il vigente Regolamento per arbitrato nazionale rituale accelerato della Corte Arbitrale Europea, Delegazione Italiana,

invita

l'AMAT a designare, di intesa con la Quikon, entro 20 giorni dalla notifica della presente, un arbitro unico affinché la Sezione Regionale Pugliese della Corte provveda alla nomina dello stesso ai sensi e per gli effetti dell'art 11, comma primo, del citato Regolamento. Avverte che in difetto di proposta congiunta, entro il termine di legge, chiederà alla Sezione della Istituzione arbitrale di provvedere alla nomina dell' Arbitro unico .

Taranto, 6 luglio 2007 Quikon s.r.l., l'Amministratore Unico.



L'Arbitro unico dovrà procedere in via rituale, applicando le norme regolamentari richiamate, e decidere secondo diritto sulle seguenti

conclusioni

voglia l'ill.mo sig Arbitro nominato, rigettata ogni avversa eccezione istanza e conclusione così provvedere:

I) accertare che con riferimento al primo contratto *inter partes* dell'1 aprile 2003 il libro matricola per l'assicurazione RC conteneva anche l'elenco di autobus non circolanti che ha comportato la fatturazione di un indebito sovrapprezzo in danno della QUIKON e, per l'effetto, condannare l'Amat a restituire in favore della Quikon la somma complessiva di Euro 30.00,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto in forza del, ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento, con la maggiorazione degli interessi ultralegali ex d.lgs. 231/02 e danno da svalutazione con decorrenza dalla messa in mora sino al soddisfo;



II) accertare il grave inadempimento dell'AMAT in ordine alle obbligazioni, e segnatamente di quella pecuniaria, sorgenti dal contratto stipulato con la QUIKON in data 1 marzo 2006, accertare altresì il grave comportamento anticontrattuale tenuto dalla stessa, ovvero la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuali, la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla transazione e, per l'effetto, condannare l'AMAT, se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento in favore della QUIKON della complessiva somma di EURO 142.011,80, salvo diversa determinazione in corso di arbitrato;

III) condannare altresì l'AMAT a corrispondere in favore della QUIKON la somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di risarcimento dei danni conseguenti il discredito commerciale arrecato a quest'ultima, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di arbitrato;

IV) condannare l'Amat al pagamento in favore della Quikon della somma di Euro 9.600,00, IVA compresa, a titolo di prezzo dei telai installati sugli autobus aziendali, acquisiti dalla stessa Azienda municipale;

V) maggiorare tutte le somme dovute dall'Amat nei confronti della Quikon degli interessi ultralegali ex d.lgs. 231/02, gradatamente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal dì delle singole messe in mora fino al soddisfo;

VI) condannare l'AMAT al rimborso delle spese di arbitrato e legali in favore della Quikon nonché al pagamento dei diritti e degli onorari di arbitrato e legali, oltre accessori in favore della stessa Quikon.

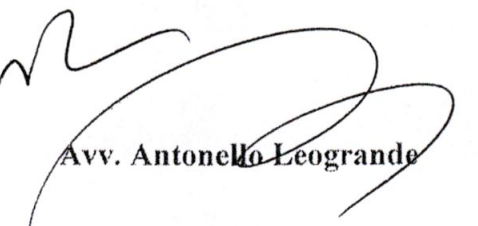
All'atto del deposito della presente domanda di arbitrato verrà depositata presso la sede arbitrale la documentazione in atti indicata e meglio specificata nell'indice del fascicolo di parte.

Si chiede sin da adesso di esser abilitati alla prova testimoniale sulle circostanze, della narrativa che precede, contraddistinte dai nn. da 1 a 6, nonché sulle circostanze contenute nella parte in diritto, contraddistinte dalle lettere C1, C2, C3, che tutte precedute <<da vero che >> valgano quali altrettanti capitoli di prova. Si indicano quali testi i signori: Riccardo Baso e Antonella Stani entrambi domiciliati in Taranto alla Via De Cesare n. 71 presso la sede della Quikon. Con riserva di integrare i capitoli di prova e la lista testi, formulare

altre richieste istruttorie e produrre altri documenti negli assegnandi termini, anche dopo aver conosciuto la posizione di parte resistente.

Taranto, 6 luglio 2007


Avv. Angelo Buonfrate


Avv. Antonello Leogrande

MANDATO : AVV. ANGELO BUONFRATE e AVV. ANTONELLO LEOGRANDE

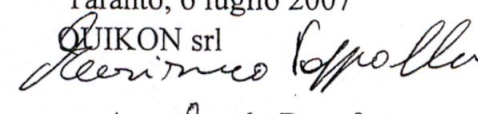
Vi delego/hiamo a rappresentarmi/ci, assistermi/ci e difendermi/ci, anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente giudizio arbitrale, compresi i procedimenti di istruzione preventiva e cautelari in corso di arbitrato e i giudizi e le fasi dell'eventuale reclamo, di riassunzione, di opposizione, di impugnazione, di esecuzione, di opposizione alla esecuzione e agli atti esecutivi, con ogni e più ampia facoltà di legge, ivi comprese quelle di chiamare in giudizio terzi per comunanza di causa e/o a titolo di garanzia propria e impropria, spiegare riconvenzionale, farsi rappresentare, sostituire, domiciliarsi, nominare e delegare, anche fuori del proprio distretto, altri avvocati, transigere e conciliare la lite, sia in via giudiziale che stragiudiziale, incassare, quietanzare, rinunciare agli atti e all'azione e, comunque, compiere tutti gli atti procedurali e negoziali presupposti, connessi, conseguenti, necessari e opportuni.

Ai sensi e per gli effetti della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, i dati forniti verranno trattati per le finalità strettamente connesse all'esercizio del diritto di difesa e in esecuzione della procura *ad litem* conferita. Il trattamento è finalizzato unicamente alla corretta e completa esecuzione dell'incarico professionale ricevuto.

Con promessa di rato e valido, sotto gli obblighi di legge ed elezione di domicilio presso il vostro studio in Taranto al Corso Due Mari n. 9.

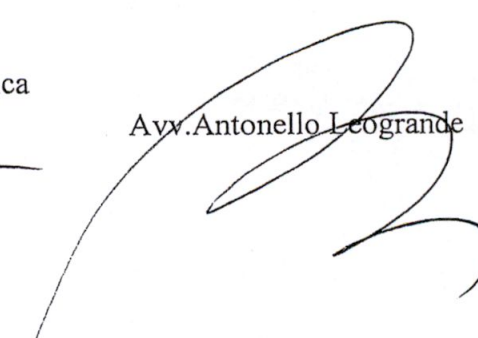
Taranto, 6 luglio 2007

QUIKON srl



per autentica

Avv. Angelo Buonfrate


Avv. Antonello Leogrande

RELATA DI NOTIFICA

Ad istanza degli Avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande, con Studio in Taranto, al Corso Due Mari n. 9, procuratori e difensori della società **QUIKON s.r.l.**, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto alla U.N.E.P. della Corte di Appello di Lecce- Sezione distaccata di Taranto, ho notificato ^{UN ESMPARE} copia della sopraestesa **domanda di arbitrato e contestuale invito a designare l'arbitro unico**, come segue:

- alla società **AMAT – Azienda per la Mobilità nell'Area Urbana S.p.A.**, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione *pro tempore*, con sede in Taranto alla Via Cesare Battisti n. 657, mediante consegna a mani di:

*Stefano Bruno Prefumo Alberto
PRR Rete di nec. ecc. an*

CORTE DI APPELLO
SEZIONE DISTACCA TARANTO
L'UFFICIALE GIUDIZIARIO C. 1

DOCT. FRANCESCO SCALPI

TA 6.7.07

URGENTE

CORTE ARBITRALE EUROPEA – SEZIONE PUGLIA

* * *

RISPOSTA A DOMANDA DI ARBITRATO

la soc. **AMAT SpA** (CF 00146330733) con sede in Taranto, via C. Battisti, 657 in persona del Presidente del CdA e legale rappresentante pro-tempore ing. Giuseppe Casatello rappresentata e difesa dall'avv. Roberto Barberio presso il cui studio in Taranto, corso Italia 254 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce al presente atto

- parte resistente -

contro

QUIKON srl (Cf 02309300735) con sede in Taranto alla via De Cesare n. 71 in persona del suo rappresentante pro-tempore, sig. Maurizio Pappolla, rappresentata e difesa dagli avvocati Angelo Buonfrate e Antonello Leogrande presso il cui studio in Taranto corso Due Mari n.9 è elettivamente domiciliata in virtù di mandato in calce all'atto di domanda di arbitrato

- parte istante -

FATTO

Con atto notificato il 6 luglio 2007 la Quikon srl ha proposto domanda di arbitrato con contestuale invito a designare, d'intesa con la stessa, l'arbitro unico affinché la Sezione Regionale Pugliese della Corte Arbitrale Europea provveda alla relativa nomina ai sensi e per gli effetti dell'art.11 comma primo del regolamento della medesima Corte. Tanto sul dedotto presupposto che gli atti contrattuali da cui trae origine la domanda proposta recano una clausola per arbitrato amministrato, del seguente identico tenore:

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al

trae origine la domanda proposta recano una clausola per arbitrato amministrato, del seguente identico tenore:

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra le parti, comunque relativa al presente contratto traente origine dallo stesso, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione o risoluzione, sarà deferita alla decisione in via rituale di un arbitro unico da nominarsi in conformità al Regolamento rituale accelerato della Delegazione Italiana della Corte Arbitrale Europea (con sede in Milano, viale Cassiodoro n. 3) in vigore alla data del ricorso in arbitrato, che le parti espressamente dichiarano di conoscere ed accettare. L'arbitro deciderà secondo diritto. La procedura avrà sede in Taranto all'indirizzo che sarà determinato dall'arbitro nominato dalla Sezione Puglia della Corte Arbitrale Europea (TA corso Italia 254)

Con la domanda di arbitrato la Quikon srl ha rivendicato, nei confronti dell'Amat, crediti **a suo dire** spettantigli:

- a titolo di ripetizione di indebito e gradatamente a titolo di ingiustificato arricchimento con riferimento al primo contratto inter partes (01 aprile 2003) concernente la locazione alla Quikon di spazi pubblicitari interni ed esterni degli autobus con contestuale incarico alla stessa di realizzare la campagna pubblicitaria ed altri servizi;
- a vario titolo (maggiori somme per prestazioni svolte, risarcimento del danno, prezzo di telai applicati sui mezzi aziendali) con riferimento e/o collegamento al secondo contratto inter partes (01 marzo 2006) concernente sempre la locazione alla Quikon di

spazi pubblicitari interni ed esterni degli autobus con contestuale

incarico alla stessa di realizzare una serie di attività e prestazioni.

In forza di tali asserite ragioni creditorie, la Quikon - nell'invitare l'Amat a designare, di comune intesa, un arbitro unico affinché la Sezione Regionale Pugliese della Corte provveda alla nomina di un arbitro unico ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 comma primo del regolamento della Corte medesima - ha rassegnato le seguenti conclusioni con riferimento alle quali l'arbitro unico sarà chiamato a procedere in via rituale, applicando le norme regolamentari richiamate, e decidere secondo diritto:

[I] accertare che con riferimento al primo contratto inter partes dell'1 aprile 2003 il libro matricola per l'assicurazione RC conteneva anche l'elenco di autobus non circolanti che ha comportato la fatturazione di un indebito sovrapprezzo in danno della Quikon e, per l'effetto, condannare l'Amat a restituire alla Quikon la somma complessiva di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto in forza del, ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento, con la maggiorazione degli interessi ultralegali ex d. lgs 231/02 e danno da svalutazione con decorrenza dalla messa in mora sino al soddisfo;

[II] accertare il grave inadempimento dell'Amat in ordine alle obbligazioni, e segnatamente di quella pecuniaria, sorgenti dal contratto stipulato con la Quikon in data 1° marzo 2006, accertare altresì il grave comportamento anticontrattuale tenuto dalla stessa, ovvero la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuali, la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla

transazione e, per l'effetto, condannare l'Amat, se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento in favore della Quikon della complessiva somma di Euro 142.011, Salvo diversa determinazione in corso di arbitrato;

[III] condannare altresì l'Amat a corrispondere in favore della Quikon la somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni conseguenti al discredito commerciale arrecato a quest'ultima, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di arbitrato;

[IV] condannare l'Amat al pagamento in favore della Quikon della soma di Euro 9,600,00, iva compresa, a titolo di prezzi dei telai installati sugli autobus aziendali, acquisiti dalla stessa Azienda municipale;

[V] maggiorare tutte le somme dovute dall'Amat nei confronti della Quikon degli interessi ultralegali ex d. lgs 231/02, gradatamente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal di delle singole messe in mora fino al soddisfo;

[VI] condannare l'Amat al rimborso delle spese di arbitrato e legali in favore della Quikon nonché il pagamento dei diritti e degli onorari di arbitrato e legali, oltre accessori in favore della stessa Quikon.

DIRITTO

La domanda, proposta in chiave manifestamente temeraria, attinge ad un assortimento di velleità, ribaltamenti e numeri a caso, messi insieme senza un calmiera in grado di fare da contrappeso alla vistosa carenza di misura e dosaggio caratterizzante l'altrui prospettazione a

ruota libera. Un vero e proprio castello di fantasie, senza peso e tara, fatte librare a piacimento sullo sfondo di vicende raccontate all'incontrario e culminate in una raffica di conclusioni che, per come sparate, rivelano il manchevole uso del freno e, per taluni versi, della retromarcia.

Al fine di dare immediata contezza dei termini della questione, qui di seguito, vengono passati in sommaria rassegna i singoli punti costellanti il firmamento delle rivendicazioni devolute all'arbitro unico che, come correttamente evidenziato dalla società istante, è chiamato a decidere secondo diritto.

* * *

[I] Accertare che con riferimento al primo contratto inter partes dell'1 aprile 2003 il libro matricola per l'assicurazione RC conteneva anche l'elenco di autobus non circolanti che ha comportato la fatturazione di un indebito sovrapprezzo in danno della Quikon e, per l'effetto, condannare l'Amat a restituire alla Quikon la somma complessiva di € 30.000,00 a titolo di ripetizione di indebito corrisposto in forza del, ovvero a titolo di ingiustificato arricchimento, con la maggiorazione degli interessi ultralegali ex d. lgs 231/02 e danno da svalutazione con decorrenza dalla messa in mora sino al soddisfo;

La rivendicazione in tal senso scaturisce dalla riesumazione di un problema a suo tempo già ampiamente risolto e, ciò malgrado, riproposto in questa sede e canalizzato a viva forza negli istituti della ripetizione di indebito o, in alternativa, dell'ingiustificato arricchimento, a loro volta, invocati in modo non pertinente.

Trattasi, quindi, di un problema insuscettibile di dare supporto alla contesa in considerazione delle univoche risultanze documentali, di segno contrario, risolutivamente emergenti dal rivelatore raccordo esistente tra la nota Amat del 19.12.05 [I – all./1] e la nota Quikon del

12.12.06 [I – all./2].

A tal riguardo il rappresentante legale della Quikon può essere interrogato sulla seguente circostanza [1/P], sulla quale, all'esito, potranno essere sentiti i testi che risulteranno indicati in prosieguo:

[vero che] *L'Amat con nota aziendale 19.12.05 effettuò la decurtazione dei canoni relativi al periodo 2003-2005, a superamento dei rilievi sollevati dalla Quikon in base alle risultanze del libro matricola indicate dalla stessa Quikon all'esito di apposita verifica volta ad individuare gli autobus effettivamente circolanti nel periodo considerato.*

L'argomento, a parte la soluzione di merito che ad esso si attaglia, offre spunti di riflessione in ordine all'uso invertito del canone della buona fede, della cui violazione è stata disinvoltamente accusata a torto l'Amat in ripetuti passaggi della domanda di arbitrato.

* * *

[II] Accertare il grave inadempimento dell'Amat in ordine alle obbligazioni, e segnatamente di quella pecuniaria, sorgenti dal contratto stipulato con la Quikon in data 1° marzo 2006, accertare altresì il grave comportamento anticontrattuale tenuto dalla stessa, ovvero la violazione dei doveri di correttezza e buona fede contrattuali, la rottura ingiustificata delle trattative finalizzate alla transazione e, per l'effetto, condannare l'Amat, se del caso anche a titolo di ingiustificato arricchimento, al pagamento in favore della Quikon della complessiva somma di Euro 142.011,80, salvo diversa determinazione in corso di arbitrato;

Con riferimento alla seconda versione contrattuale del 1° marzo 2006, la Quikon, lamentando che "l'Amat in maniera inspiegabile dichiarava risolto il contratto inter partes con missiva inviata in data 12.10.2006...", ha imbastito un teorema intriso di accuse e considerazioni alla cieca che, ove mai fondate (e non lo sono!), non sarebbero idonee a dar biada ai numeri di quella straripante

rivendicazione (€ 142.011,80) perseguita alla stessa stregua di una lotteria della vita, da cogliere ad ogni costo, anche a prezzo dell'infingimento.

La pretesa in tal senso è alimentata da una molteplicità di fonti, ivi comprese quelle concernenti prestazioni mutile o inadempienze, malgrado ciò fatturate dalla Quikon nel 2006. A tal riguardo, in via meramente esemplificativa, valgano le fatture n. 145 del 10.08.06 (campagna pubblicitaria servizio turistico notturno e servizio spiaggia) e n.165 del 13.10.06 (rifacimento e gestione sito internet).

Ma la pretesa si spinge molto oltre.

Sino al punto che la Quikon, a fronte di un esiguo periodo residuale di poco più di quattro mesi anteriori all'ormai imminente scadenza convenzionale (28 febbraio 2007), si è affannata a brandire un preteso "comportamento anticontrattuale dell'Amat" per tentare di trasformare in cassa sonante la "paralisi", a suo dire, derivata da esso. Il tutto, stando alle fonti causali utilizzate a supporto del suo preteso "credito", mettendo in campo un raro campionario di capziosità canalizzate nei rivoli del "grave inadempimento contrattuale dell'Amat", "della rottura ingiustificata delle trattative" e, per finire, "dell'illecito comportamento finalizzato al discredito commerciale".

Per scrupolo di chiarezza, va subito replicato che, contrariamente a quanto prospettato nella domanda di arbitrato, le contestazioni poste a fondamento della clausola risolutiva espressa invocata con la lettera 12.10.06, non hanno trovato superamento nei sensi contraddittoriamente e capziosamente auspicati dalla Quikon.

Al di là della suggestione impressa nella prospettazione dell'istante, tali contestazioni e la stessa clausola risolutiva, per quel che si dirà in appresso, non incidono più di tanto sulle sorti della contesa.

Ad ogni buon conto, per ragioni di completezza, val bene contrapporre i seguenti correttivi alla distorta rappresentazione operata dalla Quikon.

* Quanto alla prima contestazione, con nota raccomandata inviata in data 07/09/2006, prot. n° 13337/DA, l'Amat aveva inutilmente richiesto alla Quikon il pagamento della somma di € 28'552,16, corrispondente ad un debito già interamente scaduto alla data del 15/07/2006, come previsto dal punto f) del contratto. L'altrui tentativo di modificare, a proprio piacimento, il prestabilito calendario contrattuale (giorno 15 del mese di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento) costituisce un evidente, ma non asseondabile, espediente disperatamente proteso a dissimulare un inadempimento ormai conclamato e, come tale, troppo ingombrante per essere spacciato in chiave invertita.

A tal riguardo, con nota del 2.11.06 [II - all./1], l'Amat aveva puntualmente contrapposto che *“quand'anche fosse accolto il criterio di individuazione dei trimestri di fatturazione da Lei sostenuto e da noi non condiviso, le partite complessivamente a credito della scrivente Società ammonterebbero, alla data del 15/06/2006, a € 40'784,02. Alla medesima data del 15/06/2006 nessuna delle fatture emesse dalla Quikon nei confronti dell'AMAT, dettagliatamente elencate nella nostra nota raccomandata del 07/09/2006, risultava scaduta. Si ritiene, a tal proposito, che non possa*

sorgere alcuna disputa in merito alla circostanza che l'istituto dell'estinzione dei debiti compensazione, ex artt. 1241 e seguenti del codice civile, operi esclusivamente tra debiti liquidi ed esigibili”.

Con la stessa missiva l'Amat incalzava osservando ulteriormente che “*successivamente al 15/06/2006 sono state emesse dall'AMAT le ulteriori fatture di seguito riportate (ed allegate in copia); fattura n° V000020 del 09/10/2006, riferita al conguaglio a saldo dei canoni dovuti per i primi due trimestri del 2006, di importo pari a € 547,02, con scadenza a vista; fattura n° V000021 del 31/10/2006, riferita al canone dovuto per il terzo trimestre del 2006, di importo pari a € 23'187,48, con scadenza a vista;*

I citati importi vanno a sommarsi a quello scaduto al 16/06/2006 per formare un credito complessivo di € 64'518,53. Tale situazione creditoria verrebbe a modificarsi in misura non significativa se, come da Lei sostenuto, il trimestre da fatturare non fosse quello di giugno-settembre, ma quello di maggio-agosto. In tal caso si dovrebbe sommare a detto importo il canone di giugno (pari a € 8'145,23 I.V.A. compresa) e detrarre quello di settembre (pari a € 7'764,23 I.V.A. compresa), determinando un ulteriore credito di € 381,00.

A fronte di un credito vantato dall'AMAT ed integralmente scaduto di 64'518,53, il debito parimenti scaduto alla medesima data verso la Quikon ed, in quanto tale, suscettibile di compensazione, ammontava ad € 20'377,10 (I.V.A. compresa). Ne deriva che alla data del 15/09/2006 l'AMAT risultava creditrice, al netto delle compensazioni operabili, della somma di 44'141,42, quindi maggiore di quella contestata con la nota del 07/09/2006”.

In ragione di ciò il tradizionale gioco della coperta posto in essere

dalla Quikon per tentar di dare alternativo riparo alla testa o ai piedi del problema, non conduce nella direzione sperata. Nell'uno e nell'altro caso, infatti, la "coperta", irrimediabilmente corta, mettendo a nudo i numeri difettivi costantemente reperibili nella sfera dell'interessata, non inficia la legittimità della risoluzione invocata dall'Amat.

A riprova di ciò, la nota 2.11.06 di quest'ultima è ulteriormente irrobustita dalla successiva nota del 22.11.06 [II - all./2] che, replicando alle altrui inesattezze, la dice tutta sui veri termini del problema artatamente manipolato dalla Quikon e sul giusto verso del canone della buona fede, dalla stessa usato in chiave sistematicamente distorta.

* * Quanto alla seconda contestazione dell'Amat, allo stato, non vanno spese molte righe sul non ottemperato obbligo [punto bb) del contratto] di tener ferma apposita polizza per tutto il periodo di durata del contratto Amat-Quikon. Basterà limitarsi ad annotare, per ora, che l'osservanza di tale specifico obbligo, lungi dal coincidere con la stipula originaria, impone di verificare se sia effettivamente avvenuto, da parte della Quikon, il pagamento dei ratei di premio successivi, tali da rendere operante (tener ferma) la polizza al momento (12.10.06) della invocata risoluzione. Di tali adempimenti successivi non v'è traccia alcuna, né la Quikon, nell'alveo del canone di buona fede, ripetutamente sfoggiato con riferimento all'Amat, può ritenere di aver liquidato l'argomento nei termini elusivi della sua manchevole nota del 27.10.06. [II - all./3]. Anzi quest'ultima, complice il suo insufficiente

contenuto, conferma ulteriormente la ricorrenza dei presupposti sanzionabili con la clausola risolutiva espressa.

* * * In ordine, infine, alla realizzazione del sistema di rilevamento dei transiti degli automezzi nel deposito aziendale, secondo la previsione negoziale da realizzarsi entro (60) sessanta giorni dalla data di stipula del contratto, le vie di fuga, ancora una volta, escogitate dalla Quikon non conducono lontano.

Anche a tal riguardo la richiamata nota del 2.11.06, nel respingere la tesi della Quikon, aveva perentoriamente escluso che dagli atti aziendali emergesse *“una richiesta di rinvio della creazione di tale impianto. La nota aziendale da Lei citata non fa che prendere atto della prolungata inadempienza di un’obbligazione essenziale del contratto, individuando una procedura alternativa, sebbene notevolmente più farraginosa, per determinare gli importi da fatturare in ragione dell’uso degli spazi pubblicitari.*

*

Detto quanto innanzi con riferimento alla ricorrenza dei presupposti per la invocazione della clausola, occorre contrastare l’avverso tentativo di far sì che la contesa, come sopra anticipato, possa cristallizzarsi intorno allo sterile dibattito su questioni affatto prive di incidenza ai fini decisori.

Invero, contrariamente alle devianti asserzioni altrui, il contratto in discorso ha avuto esecuzione sino alla sua naturale scadenza del 28 febbraio 2007, resa definitiva a seguito della disdetta comunicata dall’Amat con nota del 24.11.2006 [II – all./4] che, in tal modo,

precluse il rinnovo tacito del rapporto in essere. Ove così non fosse stato, la Quikon, a mezzo della sua nota del 19.04.07 [II – all./5], non avrebbe potuto formulare la “richiesta di proroga” rivolta all’Amat. Tanto perché, come è evidente, l’istituto della “proroga”, attesa la sua peculiare connotazione, tocca la dinamica temporale del contratto, ma non è ontologicamente e giuridicamente accostabile ad un contratto venuto meno per patologia (risoluzione di diritto).

Ciò significa che le questioni e le pretese sollevate intorno al falso problema della risoluzione anticipata, all’evidenza, risultano difettare della necessaria dotazione di interesse (art.100 cpc) e, in ragione di tale deficit, non possono ammissibilmente dar luogo a decisioni dell’arbitro sul punto.

Sta di fatto che lo stesso rappresentante legale della Quikon, da interrogarsi sul punto, potrà confermare la seguente circostanza [2/P], sulla quale, all’esito, potranno essere sentiti i testi che risulteranno indicati in calce al presente atto:

[vero che] *“il contratto inter partes del 01.03.2006, dopo la invocazione della clausola risolutiva espressa da parte dell’Amat, ebbe ulteriore esecuzione sino alla scadenza naturale disdettata del 28.02.07 e, con riferimento a tale periodo, avendo la Quikon continuato ad utilizzare ai propri fini gli spazi pubblicitari interni ed esterni degli autobus aziendali, l’Amat emise rispettivamente le fatture n. V000004 dell’ 8.03.07 concernente il canone pubblicità 4° trimestre 2006 [II – all./6] e n. V000013 del 28.06.07 concernente il canone pubblicità gen-feb 2007 [II – all./7].”*

Tale situazione sottrae credito alla ricostruzione messa in piedi dalla

Quikon con il condimento di lamentevoli e strumentali riferimenti al ceppo, fuori tema, della risoluzione anticipata e dei catastrofici effetti ad essa imputati.

In seno a tale quadro strumentale si colloca la contabilizzazione “alla Totò” dei pretesi danni disinvoltamente attribuiti alla mancata esecuzione di contratti di pubblicità asseritamente già raccolti, al lucro cessante ed emergente ed alle chicche della lesa immagine aziendale e del discredito commerciale patito. Sino alla “rottura ingiustificata delle trattative per la transazione” che, stando alle pretese della Quikon, l’Amat avrebbe dovuto assecondare malgrado i termini da “lotteria” che tuttora affiorano con gratuita minacciosità a sostegno di pretese senza un minimo fondamento.

* * *

[III] Condannare altresì l’Amat a corrispondere in favore della Quikon la somma complessiva di € 40.000,00 a titolo di risarcimento danni conseguenti al discredito commerciale arrecato a quest’ultima, ovvero di quella diversa somma che dovesse essere accertata in corso di arbitrato;

L’argomento, in linea con il resto della pretesa, costituisce un ulteriore esempio di sparata velleitaria che, con la ulteriore complicità della spropositata dimensione quantitativa, interpone un invalicabile diaframma che impedisce il varo e la percorrenza di ipotesi conciliative. Ipotesi frustrate dal ruolo irreversibilmente dissuasivo di “voci” e “numeri” di fantasia destinati, nei miopi intendimenti della parte istante, a trarre maggior frutto dall’artificiosa e siderea elevazione della posta in gioco. Tanto che, sfoggiando un composito collier di pretestuosità, l’interessata si è proclamata creditrice di una

favola (complessivi € 221.661,80 oltre interessi ultralegali, rivalutazione) che, fiorita sulle ceneri di un contratto annuale (venuto a naturale scadenza), è destinata a dissolversi a breve.

* * *

[IV] condannare l'Amat al pagamento in favore della Quikon della somma di Euro 9,600,00, iva compresa, a titolo di prezzi dei telai installati sugli autobus aziendali, acquisiti dalla stessa Azienda municipale.

Tal genere di pretesa postulerebbe un vincolo all'acquisto che, contrariamente agli altrui auspici, non incombe all'Amat di effettuare.

La Quikon è libera di asportare i "suoi" telai, ma non può imporre all'Amat l'obbligo di acquistare, in assenza di accordo bilaterale e di qualsivoglia concordamento sul prezzo, un prodotto che alla stessa non interessa punto.

* * *

[V] Maggiorare tutte le somme dovute dall'Amat nei confronti della Quikon degli interessi ultralegali ex d. lgs 231/02, gradatamente degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, dal di delle singole messe in mora fino al soddisfo;

L'art. 1, nell'indicare *l'ambito di applicazione* della normativa in questione, avverte che le disposizioni in essa contenute si applicano ad ogni pagamento effettuato *a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale*. Risulta espressamente sancito la non applicazione per:
a) debiti oggetto di procedure concorsuali aperte a carico del debitore; b) richieste di interessi inferiori a 5 euro; c) pagamenti effettuati a titolo di risarcimento del danno ivi compresi i pagamenti effettuati a tale titolo da un assicuratore.

Il successivo art. 2 fornisce la definizione di "transazioni commerciali",

intendendosi per esse i contratti, comunque denominati, tra imprese ovvero tra imprese e pubbliche amministrazioni, che comportano, in via esclusiva o prevalente, la consegna di merci o la prestazione di servizi, contro il pagamento di un prezzo.

Alla luce del chiaro tenore del dettato normativo, quindi, gli interessi ultralegali, vertendosi in ambito affatto estraneo al “pagamento di un corrispettivo”, risultano rivendicati a sproposito.

Nemmeno la domandata rivalutazione spetta.

* * *

Tanto premesso in fatto e diritto,

DICHIARA

di prendere atto dell'avvenuta promozione del procedimento arbitrale in conformità del vigente Regolamento per arbitrato nazionale rituale accelerato della Corte Arbitrale Europea, Delegazione Italiana.

PROPONE

di designare arbitro unico **l'avv. Dario Lupo** - Taranto v.le Virgilio n.101/A e pertanto

INVITA

La Quikon srl in persona del suo l.r. pro-tempore
- ad esprimere la propria formale adesione alla designazione arbitrale di cui sopra o, in alternativa, a proporre altro arbitro unico su cui eventualmente realizzare una comune intesa in vista della nomina che compete alla Sezione Regionale Pugliese della Corte Arbitrale Europea ai sensi e per gli effetti dell'art.11 co. 1° del regolamento, segnalando che, in difetto di proposta congiunta, sarà attivata la predetta Sezione

per la istituzionale nomina dell'arbitro unico;

- ad ottemperare al tempestivo deposito della prova dell'avvenuto versamento del 25% dell'importo massimo dovuto alla Delegazione per onorari dell'Arbitro e competenze della Corte secondo la vigente tariffa ufficiale della Delegazione in base al valore della lite, con avvertimento che in mancanza di tale deposito l'Amat non effettuerà il proprio con la conseguenza che il procedimento potrà non avere attivazione, né ulteriore impulso.

Taranto, lì 25 luglio 2007

Amat SpA (Ing. Giuseppe Casatello – Presidente)

CONCLUSIONI

Voglia l'arbitro unico del presente procedimento - da espletarsi in via rituale in applicazione delle norme regolamentari di cui innanzi - con propria decisione secondo diritto:

- Rigettare tutte le domande proposte dalla Quikon srl nei confronti dell'Amat SpA in virtù della domanda di arbitrato notificata in data 6 luglio 2007 perché inammissibili e, comunque, infondate in fatto e diritto per le ragioni esposte innanzi;

- Condannare la medesima Quikon, quale soccombente, al rimborso delle spese di arbitrato e legali in favore dell'Amat SpA, nonché al pagamento di spese, diritti ed onorari di arbitrato e legali, oltre iva, cap e spese generali come per legge, sempre in favore dell'Amat SpA.

Allegati – Documenti descritti e numerati nel corpo dell'atto depositandi presso la Sezione Regionale Puglia della CEA assegnataria

della controversia e presso la sede arbitrale al momento della nomina dell'arbitro unico. Salvo successiva produzione.

Richieste istruttorie – Inammissibile la prova testimoniale richiesta dalla Quikon su circostanze intrise di giudizi e confliggenti con le risultanze documentali; ma, ancor prima, manifestamente ininfluenti. Nella denegata ipotesi di ammissione, l'Amat va abilitata alla prova contraria (testi: dott. Piero Carallo ed altri da indicare in prosieguo).

Va disposto l'interrogatorio del rappresentante legale della Quikon sulle circostanze [1/P e 2/P] e, all'esito, l'Amat va abilitata alla prova diretta sulle medesime circostanze e sulle altre dedotte all'interno dei punti I-II-III-IV-V che precedono (testi: ing. Giovanni Matichecchia ed altri da indicare in prosieguo).

Ulteriori richieste istruttorie e produzioni documentali da effettuarsi negli assegnandi termini.

Taranto, li 25 luglio 2007

Amat SpA (Ing. Giuseppe Casatello – Presidente)

Avv. Roberto Barberio

MANDATO - Ai sensi e per gli effetti di legge, nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante pro-tempore delego l'avv. Roberto Barberio a rappresentare e difendere l'Amat SpA, in ogni stato, fase e grado del procedimento arbitrale di cui sopra, per l'esecuzione, l'eventuale chiamata di terzo, per le eventuali domande riconvenzionali, per gli eventuali provvedimenti cautelari, ante causam o in corso di causa, per ogni successivo ed eventuale giudizio di merito, per eventuali accertamenti preventivi e per il conseguente giudizio di merito, con ogni facoltà di transigere, rinunciare agli atti del giudizio, nominare arbitri e revocare gli stessi, nonché di farsi sostituire, conferendo al medesimo ogni potere e facoltà di legge, anche di natura negoziale connessi all'espletamento dell'attività. Ai sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) vien data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi allo espletamento del presente mandato. Si elegge domicilio presso lo studio del nominato difensore in Taranto, corso Italia 254.
Taranto, li 25 luglio 2007

Amat SpA (ing. Giuseppe Casatello – Presidente) _____

Per autentica ex art. 83 co. III cpc.

Avv. Roberto Barberio _____

RELATA DI NOTIFICA – Ad istanza dell'avv. Roberto Barberio nella
qualità in atti, io sottoscritto ho notificato copia dell'antescritta risposta
a domanda di arbitrato e contestuale invito a designare l'arbitro unico
a:

Quikon srl in persona del suo legale rappresentante pro tempore
elettivamente domiciliata presso lo studio degli avvocati **Angelo**
Buonfrate e Antonello Leogrande - corso Due Mari n.9, Taranto
mediante consegna a mani

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELL'ARBITRO

nella controversia arbitrale amministrata dalla Corte Arbitrale Europea

tra

QUIKON S.r.l.

e

AMAT S.p.a.

L'anno 2007 il giorno 24 del mese di gennaio alle ore 15.30 in Taranto al viale Virgilio, 101/A, presso lo studio dell'Avv. Dario Lupo sono presenti:

- l'Avv. Dario Lupo, quale Arbitro unico;
- l'Avv. Roberto Barberio, quale difensore dell'AMAT S.p.a;
- l'Avv. Angelo Buonfrate quale difensore della Quikon S.r.l..

E' altresì presente il dott. Cosimo Rochira, direttore tecnico dell'AMAT, in sostituzione del Presidente Ing. Giuseppe Casatello giusta delega a firma di quest'ultimo che deposita.

E' presente l'amministratore unico della Quikon Srl, Sig. Maurizio Pappolla.

A questo punto l'arbitro, dopo aver separatamente e congiuntamente ascoltato le parti con i rispettivi procuratori, formula alle stesse una proposta conciliativa che non implichi alcuna anticipazione sulla eventuale decisione, che si dettaglia e sostanzia nel pagamento omnicomprensivo della somma di € 36.000,00, comprensiva del costo dei telai, che AMAT Spa corrisponderebbe a QUIKON Srl entro 45 giorni dall'eventuale accordo, con dichiarazione di non avere più nulla a pretendere e di estinzione della lite.

Il pregresso contratto si considererebbe sciolto tra le parti per mutuo consenso.

Prot. N°	1752
Del	25 GEN. 2008
P	PRESIDENTE
DG	DIRETTORE GENERALE
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO
DT	DIRETTORE TECNICO
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI
UA	ACQUISTI / CONTRATTI
UC	CONTABILITA' / BILANCIO
UI	INFORMATICA
UP	PERSONALE / RETRIBUZIONI
UT	TECNICO
ut.PT	PRODOTTI TRAFFICO
ut.RG	RAGIONERIA / ECONOMATO
STQ	STAFF QUALITA'

25/1

[Handwritten signature]

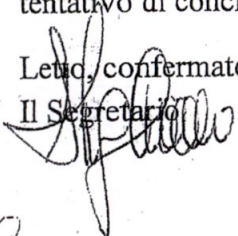
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

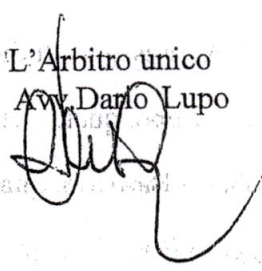
Spese legali compensate tra le parti. Spese di funzionamento e di segreteria gravanti in quota parte di $\frac{1}{2}$ nella misura concreta di € 2.000,00, e per spese di segreteria € 300,00 oltre cap, iva, al netto della ritenuta d'acconto su questi ultimi importi.

Fissa per il prosieguo la riunione del 31 gennaio 2008 alle ore 15,30 presso la sede dell'arbitrato per la comparizione delle parti e l'ulteriore tentativo di conciliazione.

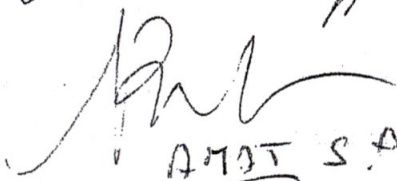
Letto, confermato e sottoscritto
Il Segretario



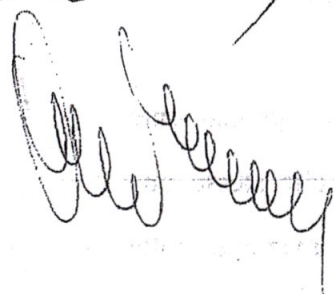
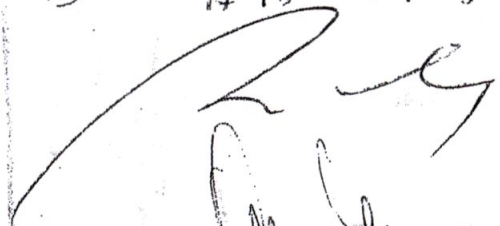
L'Arbitro unico
Avv. Danilo Lupo



Arbitro unico Lupo



A. 105 S. 4



ALL. 7

2360

Prot. N°

04 FEB. 2008

Del		
P	PRESIDENTE	☐
DG	DIRETTORE GENERALE	☐
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO	☐
DT	DIRETTORE TECNICO	☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO	☐
UAG	AFFARI GEN. P./SINISTRI	☐
UA	ACQUISTI/CONTRATTI	☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO	☐
UI	INFORMATICA	☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI	☐
UT	TECNICO	☐
U/PT	PRODOTTI TRAFFICO	☐
U/RG	RAGIONERIA/ECONOMATO	☐
STQ	STAFF QUALITA'	☐

VERBALE DI INSEDIAMENTO DELL'ARBITRO

nella controversia arbitrale amministrata dalla Corte Arbitrale Europea

tra

QUIKON S.r.l.

e

AMAT S.p.a.

L'anno 2008 il giorno 31 del mese di gennaio alle ore 15.30 in Taranto al viale Virgilio, 101/A, presso lo studio dell'Avv. Dario Lupo sono presenti:

- l'Avv. Dario Lupo, quale Arbitro unico;
- l'Avv. Roberto Barberio, quale difensore dell'AMAT S.p.a.;
- l'Avv. Angelo Buonfrate quale difensore della Quikon S.r.l..

E' altresì presente il dott. Cosimo Rochira, direttore tecnico dell'AMAT, in sostituzione del Presidente Ing. Giuseppe Casatello, giusta delega in data odierna prot. n.2177/P, a firma di quest'ultimo che deposita.

E' presente l'amministratore unico della Quikon Srl, Sig. Maurizio Pappolla.

L'arbitro rileva che, per mero errore materiale nella precedente riunione è stato indicato l'anno 2007 anziché, correttamente, l'anno 2008 talchè la precedente udienza dovrà ritenersi effettivamente tenuta in data 24.01.2008.

Il Dott. Rochira, sulla scorta della delega contenente le indicazioni in ordine alla condotta della società, riferita alla proposta dell'arbitro di cui alla precedente riunione, dichiara che la società stessa, in via esclusivamente conciliativa, è disposta a definire la controversia nei termini indicati nella delega depositata. Tanto a mezzo di apposito verbale da sottoscrivere a cura delle parti interessate e da assoggettare

alla condizione che il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT lo ratifichi nel termine di giorni 10 dalla data odierna.

Il Sig. Pappolla dichiara di essere disponibile ad accettare in via conciliativa tale importo, naturalmente oltre iva, se dovuta.

A questo le parti come sopra costituite dichiarano di voler conciliare la lite ai seguenti patti e condizioni.

1) AMAT Spa verserà in favore di Quikon Srl entro giorni 45 dalla data odierna la somma di € 32.000,00, oltre iva se e per quanto eventualmente dovuta;

2) a fronte del versamento le parti AMAT Spa e Quikon Srl dichiareranno di non avere reciprocamente tra loro più nulla a pretendere in ordine ai rapporti dedotti in arbitrato;

3) le parti, all'esito del regolare pagamento considereranno estinto il presente giudizio arbitrale;

4) ciascuna delle parti s'impegna ad effettuare entro 45 giorni dalla data odierna il pagamento, senza vincolo di solidarietà, delle seguenti somme per ciascuna di esse:

€ 2.000,00 per compenso all'arbitro, oltre cap, iva e al netto della ritenuta d'acconto; € 300,00 per spese di segreteria oltre cap, iva, al netto della ritenuta d'acconto; € 275,00 per competenze della Corte Arbitrale Europea, oltre iva;

5) le spese legali restano integralmente compensate tra le parti, con reciproca rinuncia dei procuratori al vincolo di solidarietà ex art. 68 LPF;

6) l'accordo che precede è espressamente subordinato alla condizione ed efficacia derivante dalla ratifica del presente verbale da parte del consiglio di Amministrazione dell'AMAT Spa entro il termine di giorni 10 dalla data odierna. Resta inteso che la mancata ratifica comporterà

automaticamente l'inefficacia *ab origine* dell'accordo conciliativo con
reviviscenza delle contrapposte pretese, difese, domande ed eccezioni e
con prosecuzione dell'arbitrato al quale potrà essere ridato impulso su
richiesta di una delle parti.

7) le parti concordano che in caso di mancato pagamento nel termine di
45 giorni dalla data odierna resterà salvo il diritto delle stesse di
richiedere anche disgiuntamente la prosecuzione dell'arbitrato con
salvezza reciproca di ogni diritto, ragione o azione, considerando il
presente accordo inefficace e non novativo.

L'arbitro, preso atto dell'accordo conciliativo condizionato assunto dalle
parti, riserva di provvedere in ordine all'effettiva estensione del presente
procedimento, ovvero alla prosecuzione dello stesso, all'esito delle
comunicazioni che perverranno dalle parti.

Letto, confermato e sottoscritto

Quikon Srl

MAT Spa

vv. Angelo Buonfrate

vv. Roberto Barberio

Arbitro unico Avv. Dario Lupo

Segretario
[Signature]

Prot. n° 2177/P

Taranto, li 31.01.2008

Al Direttore tecnico
Dott. Cosimo Rochira
SEDE

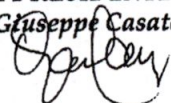
Oggetto: **Controversia arbitrale amministrativa tra Quikon ed AMAT. Delega.**

Io sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, Presidente pro – tempore dell'AMAT SpA, con sede in Taranto, Via C. Battisti - 657, considerata la mia impossibilità a comparire

- a) Visto il verbale di insediamento dell'Arbitro della controversia in oggetto del 24.1.2008, con il quale l'Arbitro medesimo ha formulato una proposta conciliativa tra le parti per un importo onnicomprensivo da riconoscere alla Quikon di € 36.000,00, importo che include il costo dei telai forniti dalla società di pubblicità ed ancora presenti sui bus aziendali;
- b) sentito in merito il legale aziendale;
- c) considerato che il legale aziendale ha reso nota la disponibilità espressa della Quikon (tramite il proprio legale) a definire la controversia in via conciliativa per un importo onnicomprensivo di € 32.000,00 anziché di € 36.000,00

DELEGO

la S. V. a sostituirmi in occasione della riunione odierna per la sottoscrizione della proposta di conciliazione della controversia in oggetto per un importo onnicomprensivo di € 32.000,00, con la precisazione che l'efficacia della stessa resta subordinata all'approvazione da parte del CdA.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello


ALL. 8



Prot. n° 2177/P

Taranto, li 31.01.2008

Al Direttore tecnico
Dott. Cosimo Rochira
SEDE

Oggetto: **Controversia arbitrale amministrativa tra Quikon ed AMAT. Delega.**

Io sottoscritto Ing. Giuseppe Casatello, Presidente pro - tempore dell'AMAT SpA, con sede in Taranto, Via C. Battisti - 657, considerata la mia impossibilità a comparire

- a) Visto il verbale di insediamento dell'Arbitro della controversia in oggetto del 24.1.2008, con il quale l'Arbitro medesimo ha formulato una proposta conciliativa tra le parti per un importo onnicomprensivo da riconoscere alla Quikon di € 36.000,00, importo che include il costo dei telai forniti dalla società di pubblicità ed ancora presenti sui bus aziendali;
- b) sentito in merito il legale aziendale;
- c) considerato che il legale aziendale ha reso nota la disponibilità espressa della Quikon (tramite il proprio legale) a definire la controversia in via conciliativa per un importo onnicomprensivo di € 32.000,00 anziché di € 36.000,00

DELEGO

la S. V. a sostituirmi in occasione della riunione odierna per la sottoscrizione della proposta di conciliazione della controversia in oggetto per un importo onnicomprensivo di € 32.000,00, con la precisazione che l'efficacia della stessa resta subordinata all'approvazione da parte del CdA.

IL PRESIDENTE
Ing. Giuseppe Casatello

ALL. 9

Studio Associato Barberio

Avv. Roberto Barberio
Avv. Luca Barberio
Avv. Marco Barberio

Avv. Claudio Barberio
Avv. Fabrizio Russo

Taranto, 5 febbraio 2008

prot. 2500

Gent.mo
Ing. Giuseppe Casatello
Presidente AMAT SpA
Via Cesare Battisti, 657
74100 Taranto

Oggetto: Arbitrato AMAT / QUIKON

Come Le avrà riferito il dott. Rochira delegato per l'incombenza, l'accordo conciliativo è stato formalizzato nei termini di cui alla Sua lettera di delega, con subordinata efficacia del medesimo alla ratifica del consiglio di amministrazione dell'Amat.

La soluzione conciliativa, migliorata di € 4.000,00 rispetto alla proposta iniziale dell'arbitro, va rapportata ai rischi che la stessa consente eventualmente di prevenire.

Pur ritenendo oltremodo spropositato l'ammontare della pretesa globalmente fatta valere dalla Quikon, la scelta conciliativa nella misura adottata è condivisibile. Tanto perché la stessa, proprio in quanto contenuta, è in grado di contrapporsi a taluni rischi che, incontrollabili nella loro incidenza negativa, sono riferibili almeno alle seguenti voci: a) ricostruzioni testimoniali di segno eventualmente contrario, b) riduttive risultanze del libro matricola per l'assicurazione RC circa i bus effettivamente circolanti, c) telai applicati sugli autobus, etc.

La soluzione conciliativa si avvale, allo stato, di un ulteriore supporto favorevole. Il riferimento concerne la particolare ed irripetibile esiguità delle spese di funzionamento dell'arbitrato, nonché l'adottata compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Con i miei migliori saluti


(Avv. Roberto Barberio)